



# COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) – FAX 041-422023 – C.F. 00368570271

Indirizzo Internet: [www.comune.mira.ve.it](http://www.comune.mira.ve.it) - E-mail: [info@comune.mira.ve.it](mailto:info@comune.mira.ve.it)

SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE  
SERVIZI TRIBUTARI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

## INFORMATIVA IUC – SALDO 2015

La Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'articolo 1, commi dal 639 al 705, così come, in parte, modificati dal D.L. 16 del 6/3/2014, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Un primo presupposto costituito dal **possesso di immobili** e collegato alla loro natura e valore.
- Un secondo presupposto collegato all'**erogazione e alla fruizione di servizi** comunali.

Il tributo IUC (Imposta Unica Comunale) è composto da:

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze);
- **TASI (tributo per i servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tassa sui rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha abrogato, con decorrenza 1/1/2014, la TARES di cui dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Con delibera di C.C. 19 del 29/04/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

### 1^ componente della IUC: Imposta Municipale Propria (IMU)

Con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/07/2015 il Comune di Mira ha confermato, per l'anno 2015, le stesse aliquote e detrazioni IMU deliberate per l'anno 2014.

Entro il 16 giugno 2015, i contribuenti dovevano effettuare il versamento in acconto dell'imposta calcolato nella misura del 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote e la detrazione deliberate dal Comune nel 2014. L'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'anno 2015 dovrà essere conguagliato entro il **16 dicembre 2015 applicando le aliquote 2015** (confermate quelle del 2014). E' disponibile all'indirizzo <https://www.comune.mira.ve.it/> un facile ed intuitivo programma (denominato calcolo IUC 2015) per effettuare il calcolo. Il versamento dell'IMU avviene in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello F24 con mezzi propri o tramite terzi. Il pagamento dell'IMU può essere effettuato con l'utilizzo della delega unificata (modello F24/F24 semplificato). L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 e Risoluzione n. 33/E/2013 ha approvato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24:

3912 - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE	-----
3914 - IMU - Terreni agricoli - COMUNE	-----
3916 - IMU - aree fabbricabili - COMUNE	-----
3918 - IMU - altri fabbricati - COMUNE	-----
3930 - IMU - immobili gruppo catastale D - incremento COMUNE (rispetto all'aliquota 7,6 ‰)	3925 - IMU - immobili gruppo catastale D - aliquota 7,6 ‰ - STATO

Per ciascun codice tributo deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Mira: F229

Limitatamente al codice tributo 3912 "abitazione principale e relative pertinenze", per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze DEVE essere compilato anche il campo "rateazione" inserendo il codice: 0101.

Le modifiche al D.L. 201/2011, istitutivo dell'IMU, introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 hanno stabilito che è **ESENTE dall'imposta IMU l'abitazione principale e relative pertinenze** della stessa (considerate tali, ai fini IMU, solo in misura di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C6, C2, C7), **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. 201/2011.

La suddetta esenzione si applica, in forza di assimilazione operata dall'art. 13 del regolamento IUC, anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Inoltre è stato previsto che **l'IMU non si applica a:**

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- (a partire dall'anno 2015) un' unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Con deliberazione di C.C. n.19 del 29/4/2014 che approvava il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), si è stabilito, altresì, di sostituire integralmente il previgente regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 76 del 26/9/2012.

## 2^ componente della IUC: Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

**Con deliberazione di C.C. n. 37 del 30/07/2015 il Comune di Mira ha confermato, per l'anno 2015, le stesse aliquote e detrazioni TASI deliberate per l'anno 2014.**

Entro il 16 giugno 2015, i contribuenti dovevano effettuare il versamento in acconto del tributo calcolato nella misura del 50% del tributo dovuto applicando le aliquote e la detrazione deliberate dal Comune nel 2014. L'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'anno 2015 dovrà essere conguagliato entro il **16 dicembre 2015 applicando le aliquote 2015** (confermate quelle del 2014). E' disponibile all'indirizzo <https://www.comune.mira.ve.it/> un facile ed intuitivo programma (denominato calcolo IUC 2015) per effettuare il calcolo.

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, ossia quei servizi non misurabili singolarmente in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all'intera comunità, come ad esempio la manutenzione delle strade, la manutenzione del verde pubblico, l'illuminazione pubblica etc.

**SOGGETTI PASSIVI ED ESENZIONI:** La TASI è pagata da chi possiede o detiene immobili a qualsiasi titolo, ivi compresa l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.**

**BASE IMPONIBILE:** La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**COME VERSARE:** Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione e si effettua utilizzando il modello F24. Con la risoluzione n. 46 del 24/04/2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

Il Comune di Mira, **nel 2015** (analogamente al 2014), applica la TASI solo su abitazione principale e assimilati e su i cosiddetti "immobili merce". Sono assoggettati a TASI, altresì, gli occupanti degli "alloggi sociali" come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.

Di seguito vengono indicati i codici tributo relativi a dette fattispecie:

<b>3958</b>	codice tributo TASI per abitazione principale e relative pertinenze
<b>3961</b>	codice tributo TASI per altri fabbricati

## 3^ componente della IUC: Tassa sui Rifiuti (TARI)

Il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Con deliberazione di C.C. n.36 del 30/07/2015 il Comune di Mira ha approvato la manovra tariffaria per la copertura dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2015.** Con la medesima manovra sono state previste delle agevolazioni a favore di: alcune specifiche categorie di compostatori non domestici, utilizzatori di pannolini lavabili al posto degli "usa e getta", alcune specifiche categorie di esercenti attività commerciali che non abbiano installato nell'aria di esercizio dell'attività e all'interno dei locali slot machines, videolottery, o altro tipo di macchine di gioco d'azzardo e che non effettuino la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il gratta e vinci.

Con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/03/2014 è stato affidato a Veritas S.p.A, società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi pubblici, in applicazione dell'art. 1 comma 691 della L. 147/2013, per 5 (cinque) anni, dal 2014 al 2018, l'attività di gestione della tassa sui rifiuti, compresa l'attività di accertamento e riscossione. Alla stessa società è stata conferita ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali all'applicazione del nuovo tributo e, in particolare, all'emissione degli avvisi di pagamento inerenti il tributo e alla difesa per le eventuali controversie concernenti il tributo stesso.

Con il regolamento IUC sono state fissate le rate di pagamento della tassa sui rifiuti, in numero di 3, con le seguenti scadenze:

- 31 marzo 2015 - 31 luglio 2015 - 30 novembre 2015.

Con deliberazione di C.C. n. 46 del 30/7/2015 è stato previsto che, limitatamente all'anno 2015 e con riferimento alle sole utenze domestiche e non domestiche per i cui immobili gli uffici tecnici del Comune di Mira hanno accertato la presenza di danni, anche se di lieve entità, in conseguenza degli eventi atmosferici del giorno 8/7/2015, le rate relative al versamento della Tassa sui Rifiuti scadenti il 31 luglio 2015 ed il 30 novembre 2015, sono differite al 31 dicembre 2015, ferma restando la facoltà per le medesime utenze domestiche e non domestiche di provvedere al pagamento secondo le ordinarie scadenze.

Le tariffe 2015 sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.comune.mira.ve.it/node/4293>.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

**Di seguito si elencano le aliquote IMU e TASI deliberate per il 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 e n. 37 del 30/07/2015.**

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2015	Aliquota TASI 2015
a) <u>abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9</u> e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7	<b>6,0 ‰</b> (sei) per mille	<b>0,0 ‰</b> (zero) per mille
b) <u>abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9</u> e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata		
c) <u>abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9</u> e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap <b>con invalidità civile al 100%</b> o disabile che versi in una <b>situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992</b> . <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare</i>	<b>4,4 ‰</b> (quattrovirgolaquattro) per mille	<b>0,0 ‰</b> (zero) per mille
d) abitazione, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. <i>Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare.</i> In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	<b>7,6 ‰</b> (settevirgolasei) per mille	<b>0,0 ‰</b> (zero) per mille
e) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .		
f) abitazioni e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 concesse in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a <b>canone libero</b> . <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare.</i>		
g) abitazioni e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 concesse in locazione con contratto registrato stipulato <b>ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998</b> . <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare.</i>	<b>6,0 ‰</b> (sei) per mille	<b>0,0 ‰</b> (zero) per mille
h) immobili di categoria catastale A10	<b>10,0 ‰</b> (dieci) per mille	<b>0,0 ‰</b> (zero) per mille
i) aree fabbricabili, unità immobiliari abitative di categoria catastale da A/1 a A/9 e tutte le relative pertinenze tenute a disposizione del proprietario e immobili di categoria catastale D05 – <i>si ricorda che per i fabbricati di categoria D vi è la riserva del 7,6 ‰ a favore dello Stato e 3 ‰ a favore del Comune- (*)</i>	<b>10,6 ‰</b> (diecivirgolasei) per mille	<b>0,0 ‰</b> (zero) per mille
j) per tutti i restanti immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie - aliquota di base (a titolo esemplificativo: terreni agricoli anche se incolti, immobili di categoria catastale B, C1, C3, C4, C5, comodati oltre il primo, pertinenze di abitazioni non sfitte oltre quelle consentite dalla legge, immobili di categoria catastale D <i>(si ricorda che per i fabbricati di categoria D, escluso D5, vi è la riserva del 7,6 ‰ a favore dello Stato e 1 ‰ a favore del Comune- (*)</i> )	<b>8,6 ‰</b> (ottovirgolasei) per mille	<b>0,0 ‰</b> (zero) per mille
k) - <u>abitazione principale (escluse A1, A8 e A9)</u> e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011; - <u>abitazione principale (escluse A1, A8 e A9)</u> e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011 posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. <i>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</i> - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. <i>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</i>	<b>ESENTE</b>	<b>2,9 ‰</b> (duevirgolannove) per mille

<p>- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questo caso il soggetto passivo, analogamente a quanto avviene per l'IMU è il coniuge assegnatario dell'unità immobiliare. <i>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</i></p> <p>- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/5/00, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. <i>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</i></p> <p>- (a partire dall'anno 2015) un' unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. <i>La sussistenza dei requisiti deve essere autocertificata, a pena di decadenza entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare(**)</i></p>	<b>ESENTE</b>	<b>2,9 %</b> (duevirgolano) per mille
<p>l) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. <i>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</i></p>	<b>ESENTE</b>	<b>3,3 %</b> (trevirgolate) per mille
<p>m) - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e successive modificazioni, accatastati in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con l'annotazione della ruralità</p>	<b>ESENTE</b>	<b>0,0 %</b> (zero) per mille

*(\*) si ricorda che per la categoria D il 7,6 % va versato allo Stato mentre va al Comune l'eventuale aumento di aliquota rispetto a quella base del 7,6 %. Per cui nel caso di D5 si versa IMU allo Stato nella misura del 7,6 %, mentre va al Comune il 3 %. Nel caso degli altri immobili di categoria D si versa IMU allo Stato nella misura del 7,6 %, mentre va al Comune 1 %*

*(\*\*) per i cittadini italiani iscritti AIRE che rientrano nell'esenzione IMU, a partire dal 2015, la TASI e la TARI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art.9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47).*

#### DETRAZIONI PER IMU

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616.

#### DETRAZIONI PER TASI

**detrazione per abitazione principale:** Dall'imposta TASI dovuta per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 del soggetto passivo e per le unità immobiliari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2° dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (fattispecie indicate al punto k) della tabella delle aliquote) si detrae l'importo determinato secondo la tabella sotto riportata. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

<b>rendita catastale dell'abitazione principale sommata alle pertinenze, secondo il criterio stabilito dal c.2° dell'art. 13 del d.l. 201/2011 (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)</b>	<b>detrazione annua</b>
fino a €. 300,00	€ 120,00
per rendite catastali da € 301,00 a € 400,00	€ 100,00
per rendite catastali da € 401,00 a € 500,00	€ 80,00
per rendite catastali da € 501,00 a € 600,00	€ 60,00
<p><b>a) detrazione per abitazione principale con presenza di invalido nel nucleo familiare (non cumulativa con la precedente detrazione TASI):</b> Dall'imposta TASI dovuta per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. <u>La presente detrazione si applica senza limiti di rendita catastale. Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare. Sono ritenute valide le dichiarazioni/autocertificazioni attestanti la presenza di portatore di handicap presentate ai fini ICI e ai fini IMU.</u></p>	€ 200,00

Nel caso in cui l'unità immobiliare, destinata ad alloggio sociale, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura del **10%** (dieci) per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.